

“ Tra i documenti sequestrati ad Attilio Pacifico e Acampora, c'era un appunto «anonimo» che riportava passo dopo passo il testo della sentenza Metta



“ L'intestazione era inquietante: «Su indicazioni ricevute» Come il magistrato meticoloso ha «cambiato» le parole per occultare l'accordo con la parte

# Quell'appunto «su indicazioni ricevute»

## LA DOCUMENTAZIONE RINVENUTA IN POSSESSO DI ACAMPORA E PACIFICO

Come sopra accennato, alla ripresa delle udienze, in settembre, gli imputati chiedevano di essere comunque interrogati e il Tribunale (...) ritenendo l'atto istruttorio necessario ex art. 507 cpp, decideva in conformità. Acampora verrà interrogato in data 5-10-2002 e, in quella sede, richiesti dalle difese di rispondere anche a domande sull'Imi-Sir, si avvarrà espressamente della facoltà di non rispondere, essendo stata la sua posizione separata nell'autunno del 2000 e decisa con rito abbreviato. Quanto all'appunto di cui si discute, Acampora ebbe a dichiarare il 10-10-1996 che si trattava di uno «studio» da lui fatto su richiesta di Nino Rovelli, il quale nella estate del 1989 lo aveva incaricato - sia pur senza conferirgli alcun mandato ufficiale - di approfondire le questioni inerenti alla causa. Un difensore «occulto» insomma, a suo dire, tanto che, come sopra già detto, il legale «storico» della Sir, Mario Are, ha dichiarato di non aver mai saputo che l'avvocato Acampora si fosse occupato, in qualsiasi modo, della controversia Imi-Sir.



Giovanni Acampora

blicata il 7 Luglio 1989 è cancellata e sostituita (a penna) con quella «ritenuta».

È chiaro dunque quello che può essere successo in Cassazione, che è poi quanto previsto dalle norme di attuazione al codice civile dell'epoca: come sovente avviene il relatore compila la minuta a mano e la consegna in Cancelleria affinché venga dattiloscritta; una volta pronta, la copia battuta a macchina vie-

ne esaminata nuovamente dal relatore che corregge a penna gli eventuali errori del dattilografo. Infine, la sentenza, così corretta, viene pubblicata.

La conclusione è assolutamente univoca: se sia Metta che Acampora hanno scritto nei rispettivi elaborati la parola «riformata» e non quella esatta («ritenuta») vuol dire che hanno avuto a disposizione una copia della motiva-

zione della sentenza della Cassazione, già dattiloscritta ma ancora non corretta: e ciò, prima ancora che la sentenza venisse pubblicata. Dopodiché Metta, nel corso della stesura definitiva, riportando il contenuto dell'appunto, neppure si è accorto, evidentemente, della correzione apportata nella sentenza della Suprema Corte e così ha continuato a riportare quella parola, «riformata», che tra l'altro, nel suo

contesto, è completamente priva di senso. Il che vuol dire che qualcuno degli addetti ai lavori in Cassazione ha «passato alla parte Rovelli o a chi per essa, una copia della sentenza non ancora pubblicata. E questo non deve stupire: le risultanze processuali che in altro capitolo saranno evidenziate dimostrano come gli imputati avevano i loro agganci anche in Cassazione e, in particolare, presso la Cancelleria. Si vedrà

più oltre, come Pacifico, in particolare, intratteneva continui rapporti con personale delle cancellerie sia della Corte di Appello che della Cassazione che provvedevano, ad esempio, a comunicargli direttamente in studio la composizione dei collegi, se qualche giudice era stato sostituito, se «erano novità» etc.

\*\*\*

Il canale per ottenere una «anticipazione» di questo genere, dunque, esisteva. Cosa sia poi successo nel concreto, chi abbia fornito la copia, non è possibile dire: certo è che - per quanto sopra detto - anche in tal caso il canale è stato attivato con esito positivo. Rie-

sce difficile, all'estensore, aggiungere qualche commento a ciò che emerge con assoluta evidenza dalla comparazione e dalla lettura, pura e semplice, dei due documenti. Poche cose restano da sottolineare: l'appunto è stato sicuramente scritto prima della Camera di Consiglio, atteso che nella parte iniziale (punto 1) si rappresenta la necessità di accertare se la «prospettazione della ratifica da parte del Consorzio come condizione sospensiva degli accordi» fosse o meno questione nuova; da che segue che questo appunto ha costituito anche la traccia per la relazione «di Metta» in camera di consiglio e non solo per la successiva motivazione, come emerge peraltro in modo inequivocabile da quanto sopra detto; - come sopra detto, tra le carte sequestrate a Pacifico è stato rinvenuto un promemoria anonimo con il sottotitolo «SULLE INDICAZIONI RICEVUTE», ove si commenta proprio il contenuto dell'appunto medesimo. È ovvio come ciò indichi un «rapporto di collaborazione» con il giudice nella individuazione delle «linee guida» della sentenza. Ciò troverà definitiva e clamorosa conferma da quanto tra breve si dirà in ordine al contenuto di altri documenti rinvenuti nel possesso di Pacifico e che dimostrano, inequivocabilmente, come la sentenza 26-11-1990 solo formalmente (perché c'è la firma in calce) possa dirsi redatta dal consigliere Vittorio Metta; - infine (ma è un dato di estrema importanza) le parti indicate nell'appunto e inserite da Metta nella «sua» motivazione, non sono, come dire, parti «secondarie» rispetto alle argomentazioni poste poi a «fondamento» della «vittoria» di Nino Rovelli. Rappresentano, invece, la parte essenziale e prodromica di questa decisione in quanto riguardano da un lato, il «criterio» di individuazione dell'ambito generale di indagine demandata al giudice di merito dalla sentenza della Suprema Corte; dall'altro gli argomenti che il «relatore» Metta ha individuato come da affrontare nel giudizio di rinvio siccome demandatigli dalla Corte di Cassazione pag. 29 «Orbene, i punti qualificanti per le cennate implicazioni di carattere giuridico, sui quali occorre portare particolarmente l'indagine demandata al giudice del merito sono i seguenti» (...).

E non si può non rimarcare - anticipando quanto verrà poi detto - come proprio d'ambito di indagine demandato dalla Cassazione fosse stato oggetto di contrapposte valutazioni da parte dell'Imi («più ristretto») lo definisce Metta nella sentenza) e della Sir («totalmente libero» nel rivalutare ex novo la volontà contrattuale delle parti); inutile dire che è quest'ultima interpretazione che nella sentenza Metta (a discapito di quanto in realtà emerge dalla sentenza della Cassazione) andrà a prevalere. Ma vi è molto di più, se si continua a curiosare nei faldoni 4 e 5 del fascicolo per il dibattimento, che si rivelano sempre più vere e proprie «mini» ricche di innumerevoli sorprese.



Vittorio Metta



Felice Rovelli

## documenti a confronto

### MOTIVAZIONE METTA

In concreto, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte regolatrice, operata una corretta ricostruzione della volontà delle parti, andranno evidenziate le implicazioni di carattere giuridico necessariamente desumibili sulla base della sentenza di rinvio, la quale ha avuto cura di sottolineare più volte nel corso della motivazione, ma poi più incisivamente e conclusivamente (pag. 27) che la Corte di Appello «ha svolto la propria motivazione partendo dal presupposto che il rapporto giuridico insorto tra le parti dovesse essere interpretato alla stregua di una qualsiasi convenzione stipulata da privati nell'ambito della loro autonomia e quindi come se si trattasse di un comune negozio di scambio in cui le prestazioni possono non solo essere variamente determinate secondo criteri di pratica opportunità ma imputate indifferentemente all'una o all'altra delle parti stipulanti.

Orbene i punti qualificanti per le cennate implicazioni di carattere giuridico sui quali occorre portare particolarmente l'indagine demandata al giudice del merito sono i seguenti: a) ricostruire la comune volontà delle parti nell'ambito della legge n. 787 del 1978, posto che la disciplina dell'art. 2331, secondo comma, C.C. è derogabile, ed accertare, di conseguenza, se le parti stesse avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo Consorzio; con l'ulteriore conseguenza di dover verificare se la successiva ratifica da parte del Consorzio sia stata semplicemente prevista come condizione di efficacia degli accordi, secondo il comportamento negoziale di attuazione della legge speciale.

b) esaminare se gli accordi del 1979 furono conclusi dall'I.M.I. al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge 787 del 1978, ma in nome proprio sia pure per conto del Consorzio; «trattasi di impostazione che contraddice la riformata applicabilità alla fattispecie dell'art. 2331 secondo comma, C.C.» (cfr. sentenza Cassazione).

c) accertare la natura (enunciativa e programmatica ovvero condizionante) della clausola sulla ratifica e gli effetti della mancata ratifica sulle obbligazioni del Consorzio e sulle obbligazioni degli stipulanti

d) esaminare il rapporto fiduciario (cfr. sentenza Cassazione, pag. 27) inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare, facendo esplicito richiamo al piano di risanamento previsto dalla legge n. 787 del 1978

### APPUNTO RINVENUTO PRESSO PACIFICO E ACAMPORA

Punto 2. 2). Non sembra invece che l'atto di riassunzione abbia colto, pur nella ricostruzione corretta della volontà delle parti, tutte le implicazioni di carattere giuridico necessariamente desumibili sulla base della sentenza di rinvio, la quale ha avuto cura di sottolineare più volte nel corso della motivazione, ma poi più incisivamente e conclusivamente (pag. 27) che «la Corte ha svolto la propria motivazione partendo dal presupposto che il rapporto giuridico insorto tra le parti dovesse essere interpretato alla stregua di una qualsiasi convenzione stipulata da privati nell'ambito della loro autonomia e quindi come se si trattasse di un comune negozio di scambio in cui le prestazioni possono non solo essere variamente determinate secondo criteri di pratica opportunità ma imputate indifferentemente all'una o all'altra delle parti stipulanti.

3) Comunque i punti qualificanti per le implicazioni di carattere giuridico sono essenzialmente quattro, sui quali sembra indispensabile un'integrazione dell'atto di riassunzione.

3.1) posto che la disciplina dell'art. 2331, secondo comma, cod.civ. è derogabile, occorre ricostruire la comune volontà delle parti nell'ambito della legge n. 787/1978 ed accertare, di conseguenza, se le parti stesse avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo Consorzio; con l'ulteriore conseguenza di dover verificare se la successiva ratifica da parte del Consorzio sia stata semplicemente prevista come condizione di efficacia degli accordi, secondo il comportamento negoziale di attuazione della legge speciale.

3.2) sembra doversi escludere che gli accordi del 1978 furono conclusi dall'Imi al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge n. 787/1978, ma in nome proprio sia pure per conto del Consorzio; «trattasi di impostazione che contraddice altresì la riformata applicabilità alla fattispecie dell'art. 2331, secondo comma, cod. civ.»

3.3) occorre accertare la natura della ratifica e gli effetti della mancata ratifica sulle obbligazioni del Consorzio e sulle obbligazioni personali degli stipulanti

3.4) è necessario l'accertamento del rapporto fiduciario (cfr. sentenza Cassazione, pag. 27) inerente alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che le parti intendevano attuare, facendo esplicito richiamo al piano di risanamento previsto dalla legge n. 787/1978.

### OSSERVAZIONI

I due brani sopra riportati sono assolutamente identici, anche nella punteggiatura. Adirittura entrambi hanno cura (nel riportare un brano della sentenza della Cassazione da «ha svolto» a «stipulanti») di sottolineare l'espressione «comune negozio» che, invece, non è sottolineata nella motivazione redatta, per la Suprema Corte, dall'estensore Caturani.

Conclude il punto 2 dell'appunto: «Quindi o si accetta questa impostazione interpretativa, con tutte le conseguenze che se ne debbono trarre, o la si rifiuta (il che è possibile) dimostrando in contrario gli elementi qualificanti che sorreggono l'impostazione data dai giudici di merito e in particolare dalla Corte di Appello».

Nè più nè meno che quello che Metta farà, sprecando pagine, pagine e ancora pagine della sua motivazione per dimostrare l'assunto suggerito nell'appunto.

I due brani sopra riportati sono assolutamente identici, fin nella punteggiatura e anche nella sottolineatura della espressione di cui sopra.

Un po' della sua «bravura», però, Metta la impiega: ad esempio inverte il periodo relativo all'art. 2331 cod. civ., con quello relativo alla ricostruzione della volontà delle parti, lasciandoli peraltro identici rispetto all'appunto Acampora; toglie la «/» tra il numero della legge e l'anno, e la sostituisce con «del»; «cod.civ.» lo cambia in «C.C.». Questo a conferma del fatto che fosse un giudice «pignolo», anche se magari non sempre si scriveva le sentenze da solo.

Ancora una frase assolutamente identica (la parte da «trattasi a «cod. civ.» è estrapolata dalla sentenza della Cassazione») sin nella punteggiatura e nella sottolineatura della parola «riformata» che, invece, nella sentenza della Suprema Corte sottolineata non è. Anche qui Metta apporta le sue fondamentali modifiche: a) (pag. 29) «fa precedere «cfr. Sentenza Cassazione»; sostituisce ancora la barra con «del» e «cod.civ.» con «C.C.».

Le due frasi sono pressoché identiche: solo Metta toglie la parola «personali», aggiunge «clausola» e inserisce l'espressione tra parentesi.

Fra le frasi anche queste assolutamente identiche fin nella sottolineatura. Il senso «estetico» deve aver portato Metta ad aggiungere «sentenza Cassazione» e ad invertire l'ordine tra l'aggettivo «esplicito» e il sostantivo «richiamo».

In conclusione: le pag. 28-29-30 della sentenza Metta dal primo cpv. di pag. 28 fino a tutto il punto d) di pag. 30, sono pressoché totalmente uguali all'appunto anonimo rinvenuto ad Acampora e Pacifico. Ma c'è un altro dato inquietante che emerge dall'attento esame dei brani a pag. 29 punto b) sentenza Metta e al punto 3.2. dell'appunto anonimo. Sia la motivazione di Metta che l'appunto riportano la parola «riformata» che in realtà nella sentenza della Corte di Cassazione pub-